



COMUNE DI AVOLA

PROVINCIA DI SIRACUSA
SETTORE TRIBUTI

Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Indice Generale

Titolo I°	Canone di Concessione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche Disposizioni Generali.	Pag.
	Art.1 Occupazione di spazi ed aree pubbliche	5
	Art.2 Definizioni	5
	Art.3 Oggetto e scopo del regolamento	5
	Art.4 Gestione del servizio	6
	Art.5 Responsabile del Servizio	6
Titolo II°	Norme e Procedure comuni a tutte le occupazioni	
	Art.6 Domanda di occupazione	7
	Art.7 Rimborso spese	7
	Art.8 Deposito Cauzionale	8
	Art.9 Autorizzazione e Concessione	8
	Art.10 Autorizzazioni di altri uffici Comunali o di altri Enti – Diritti di terzi	8
	Art.11 Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni	9
	Art.12 Rinuncia alla concessione	9
	Art.13 Decadenza della concessione	10
	Art.14 Sospensione delle concessioni	10
	Art.15 Rimozione delle opere	10
	Art.16 Subingresso nella concessione	11
	Art.17 Rinnovo delle concessioni	11
	Art.18 Esposizione della merce	11
	Art.19 Norme per l'esecuzione dei lavori	11
	Art.20 Affissioni	12
	Art.21 Cartelli e contrassegni	12
	Art.22 Osservanza delle norme del codice della strada	12
	Art.23 Occupazione d'urgenza	12
	Art.24 Occupazioni abusive e rimozione materiale	12
	Art.25 Sanzioni	13
	Art.26 Obblighi del concessionario	13
	Art.27 Modalità dei versamenti - Termini	13
	Art.28 Pagamenti a rate – Importi minimi	14
	Art.29 Ritardi od omessi versamenti	14
	Art.30 Ravvedimento operoso	14

	Art.31	Procedimento di irrogazione delle sanzioni	14
	Art.32	Riscossioni coattive - Rimborsi	15
	Art.33	Limiti alle occupazioni stradali	15
Titolo III°	Applicazione del canone		
	Art.34	Oggetto del canone	16
	Art.35	Suddivisione del territorio comunale	16
	Art.36	Tariffe	16
	Art.37	Tariffe per le occupazioni permanenti il suolo comunale	16
	Art.38	Tariffe per le occupazioni temporanee	18
	Art.39	Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia	19
	Art.40	Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee	19
	Art.41	Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante.	19
	Art.42	Altre riduzioni art.42 comma 5 D.Lgs.507/93	19
	Art.43	Misure degli spazi occupati	19
	Art.44	Agevolazioni	20
	Art.45	Esclusioni	20
	Art.46	Esenzioni	21
	Art.47	Disciplina dei controlli - Privacy	21
	Art.48	Soggetti passivi	21
Titolo IV°	Passi Carrabili		
	Art.49	Definizione	22
	Art.50	Tassabilità	22
	Art.51	Tassazione ridotta	22
	Art.52	Passi Carrabili ad uso condominiale	22
	Art.53	Superficie assoggettata al canone	23
	Art.54	Modalità per la concessione	23
	Art.55	Concessione	23
	Art.56	Durata della Concessione	23
	Art.57	Revoca	23
	Art.58	Segnali Indicatori	23
	Art.59	Canone	24
	Art.60	Contribuenti morosi	24
	Art.61	Rinuncia alla concessione	24

	Art.62	Rimborsi	24
	Art.63	Sanzioni	24
Titolo V°	Disposizioni Finali		
	Art.64	Norme abrogate	25
	Art.65	Pubblicità del Regolamento	25
	Art.66	Entrata in vigore	25
	Art.67	Casi non previsti dal presente regolamento	25
	Art.68	Rinvio dinamico	25
Allegati			
	A ₁	Determinazione del territorio comunale in zone classificate in 4 categorie di importanza delle strade, aree e spazi ai fini dell'applicazione della COSAP limitatamente ai soli distributori di carburante	26
	A ₂	Determinazione del territorio comunale in zone classificate in 2 categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione della COSAP e Passi Carrabili.	27

Titolo I°

oooooooo

Canone di Concessione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche Disposizioni Generali.

Art.1 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Avola si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 15/11/1993 n°507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per :

- “ occupazione”: la disponibilità di spazi pubblici sottratti all'uso della collettività in generale;
- “ occupazioni permanenti”: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiori all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- “occupazioni temporanee”: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti;
- “ suolo pubblico” o “spazio pubblico”: le aree ed i relativi spazi soprastanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- “ regolamento”: il presente regolamento;
- “ canone”: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- “ concessione”: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
- “ passo carrabile”: manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- “ occupazione continuativa”: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
- “ occupazione non continuativa”: per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

Art.3 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art.63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, disciplina, tra l'altro, compiutamente:
 - a) la procedura da seguire, osservate le norme in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
 - b) la determinazione delle tariffe;
 - c) il pagamento del canone;
 - d) le agevolazioni;
 - e) l'accertamento e le sanzioni;
 - f) il periodo transitorio.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, nonché

dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n°449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.4 – Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art.52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446;
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

Art.5 - Responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con Determina Sindacale.
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. È in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

Norme e Procedure comuni a tutte le occupazioni.

Art. 6. Domanda di occupazione.-

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento l'occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta semplice da inoltrare all'ufficio che gestisce il servizio COSAP su appositi modelli predisposti dal detto ufficio comunale, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:
 - a) la residenza o il domicilio;
 - b) il codice fiscale o Partita IVA;
 - c) la località dell'area da occupare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione;
 - e) la durata ed il motivo dell'occupazione;
 - f) la misura dello spazio o area da occupare;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito cauzionale, se richiesto dal Comune;
 - i) allegare idonea planimetria, se richiesta dal Comune.
2. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti.
3. Quanto lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione viene accordata, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte in presenza degli interessati.
4. Ai sensi dell'art.2 della legge 7/8/1990 n°241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 (trenta) giorni . Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti od integrazioni alla documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono tra la medesima integrazione ed il perfezionamento della pratica.
5. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta , con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

Art.7 – Rimborso spese

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	Rimborso spese stampati	Diritti di Istruttoria	Diritti di sopralluogo	Totale
Occupazioni permanenti	5.000	10.000	5.000	20.000
Passi carrabili	5.000	10.000	5.000	20.000
Occupazioni Temporanee	5.000	10.000	5.000	20.000

2.L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfetaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

Art.8 – Deposito cauzionale

- 1.Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
- 2.La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 3.Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
- 4.Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Art.9 – Autorizzazione e Concessione

- 1.Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio C.O.S.A.P., il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
- 2.Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio C.O.S.A.P. potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.
- 3.Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
- 4.Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art.10 – Autorizzazioni di altri uffici Comunali o di altri Enti – Diritti dei terzi.-

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'ufficio COSAP, al quale perverranno le istanze relative alle concessioni od autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, entro dieci giorni trasmetterà copia dell'istanza con gli allegati documenti all'ufficio commercio, se trattasi di attività commerciale, al comando di P.M. ed al settore urbanistica al fine di ottenere i relativi pareri o permessi autorizzativi. I suddetti uffici dovranno pronunciarsi entro il termine di giorni dieci per mettere l'ufficio COSAP nelle condizioni di rilasciare la concessione entro i termini previsti dal precedente art. 6 comma 4.
3. L'atto di concessione o autorizzazione, che dovrà indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati dai terzi per effetto della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo alla messa in pristino del suolo pubblico occupato, e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
4. La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
5. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento del canone, dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni delle concessioni, degli agenti di Polizia Municipale e della forza pubblica.

Art.11 – Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.-

1. La concessione e l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi evitando danni al Comune e ai terzi.

Art.12 – Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art.8. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso spese di cui all'art.7.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente art.8 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

Art.13 – Decadenza della concessione.

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza per le seguenti cause:
 - a) reiterate violazioni da parte dell'occupante o dei suoi collaboratori delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
 - b) uso improprio del diritto di occupare o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - c) mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - d) mancato pagamento del canone di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza;
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Provvedimento e va notificato all'interessato.
4. Il procedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare dell'autorizzazione o concessione.

Art.14 – Sospensione delle concessioni.

1. È facoltà del Comune in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero riguardasse una concessione permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del comma 3 del precedente art. 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga per l'applicazione del presente o di altro Regolamento.

Art.15 – Rimozione delle opere.

1. In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso del provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spese ed applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs.285/92 e successive modifiche.

Art.16 – Subingresso nella concessione.

1. Il provvedimento di concessione nell'occupazione permanente o temporanea del suolo e dello spazio pubblico ha carattere strettamente personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio a suo nome della nuova concessione proponendo all'Amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone, quello della nuova concessione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Il subentrante nella occupazione del suolo pubblico ha diritto di priorità rispetto agli altri richiedenti la medesima area.
5. Il nuovo concessionario dovrà effettuare il versamento a titolo di rimborso spese come previsto dal precedente art.7.
6. Per la nuova concessione o autorizzazione dovranno essere prescritte le medesime condizioni della vecchia concessione.

Art.17 – Rinnovo delle concessioni.

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.
2. Il canone, se d'importo superiore a lire un milione può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di uguale importo, avendo scadenza nei mesi di febbraio e giugno dell'anno di riferimento del tributo.
3. Sono considerati validi i versamenti effettuati da parte di uno solo dei contitolari, purché il canone sia stato pagato per intero nel termine prescritto.

Art.18 – Esposizione della merce.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando comporti occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale nel rispetto delle limitazioni imposte dal codice della strada.

Art.19 – Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altra autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
- 2.L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
 - 3.È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art.20 – Affissioni.

Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali od altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.21 – Cartelli e contrassegni.

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

Art.22 – Osservanza delle norme del codice della strada.

- 1.In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D.Lgs. 30/04/1992 n°285, recante “Nuovo Codice della Strada”;
 - al D.P.R. 16/12/1992 n°495, di attuazione del Codice della Strada;
- 2.L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Art.23 – Occupazione d'urgenza.

- 1.In caso di emergenza o di necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.25 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 24 – Occupazioni abusive e rimozione materiale.

- 1.Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso (es. in eccedenza alla superficie concessa) o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 25, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
- 2.In caso di occupazione abusiva il Funzionario competente previa constatazione e contestazione della relativa violazione dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli

occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa delle proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 25 – Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, è applicata una sanzione pecuniaria pari al 50% del canone dovuto ed una indennità pari al canone maggiorato del 10%.
2. Qualora le violazioni previste di cui la comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n°285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al comma 2, sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 26 – Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto, e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite nel presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 27 – Modalità dei versamenti – Termini

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;

- b) il versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario;
 - d) il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
 - b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

Art. 28 – Pagamenti a rate – Importi minimi

1. Qualora per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare del canone superi lire 600.000, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con l'applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.
2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a lire 20.001.

Art. 29 – Ritardati od omessi versamenti.

1. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 10% per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente e sono ridotte del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

Art. 30 – Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
- a) di un 1/3 nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un 1/3 nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dell'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

Art. 31 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.